

Verbale n. 16/2023

Oggetto: Parere dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 18.05.2023 ad oggetto "Presenza d'atto del PEF 2023 e approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2023"

Il sottoscritto Dott. Daniele Bertocello, Revisore dei conti del Comune di Alonte, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 25.02.2021,

### ESAMINATA

La proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 18.05.2023, relativa alla presa d'atto del PEF 2023 predisposto e validato dall'Ente competente Consiglio di Bacino Vicenza e la determinazione delle tariffe da applicare in via definitiva per l'anno 2023;

### RICHIAMATI

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che ha disciplinato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n°147/2013 che ha stabilito in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 che ha previsto che il consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di

terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

- la delibera di ARERA n. 363/2021 con cui è stato approvato il metodo tariffario MTR-2 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

#### **RILEVATO**

Che l'esercizio di potere regolamentare in materia tributaria è assicurato dall'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997;

#### **VISTI**

- I pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 comma 1 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- l'articolo 1, comma 683 della legge 147/2013 che fissa il termine di approvazione delle tariffe TARI (legate al PEF) entro il medesimo termine di approvazione del bilancio di previsione;
- il Decreto 19 aprile 2023, recante "Differimento al 31 maggio 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli Enti Locali", che dispone il differimento al 31 maggio 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali;
- l'articolo 3 comma 5-quinquies del GL 228 del 30/12/2021 convertito nella Legge n. 15 del 25/02/2022 il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno e, comunque, entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
- la validazione del piano finanziario 2023 MTR Arera effettuata dal Consiglio di Bacino Vicenza;

#### **ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE**

sulla proposta di deliberazione n. 15/2023 relativa alla presa d'atto del PEF 2023 e all'approvazione delle tariffe TARI 2023

Alonte, 18/05/2023

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Daniele Bertoncetto